

DECRETO DIRIGENZIALE N. 230 /DA del 13 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso Giubrone Rosaria/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Antonino Chiofalo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 83/19 tra le parti Giubrone Rosaria /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 250/24 del 5/03/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 2.870,00 oltre ad interessi per € 4,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.415,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.970,79 da distrarsi all'avv. Antonino Chiofaloisca, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 4.844,79

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.844,79 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 250/24 del 5/03/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 2.874,00 in favore di Giubrone Rosaria nata a Messina il 10/08/58 c.f. GBRRSR58M50F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT80L 07601 16500 001053 380604 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.970,79 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Antonino Chiofalo nato a Messina l'8/05/62 c.f. CHFNNN62E08F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94S 01030 16500 000063 430304 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 371111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

www.spagnoloassociati.it

Associati

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla

Sede di Catania

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
info@studiodilegalespagnolo.it

Diritto civile

Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Antonio Baialardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Francesca Musumarra
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Maria Marchese
Avv. Irene Santoro
Avv. Laura Sorbello
Avv. Angela Lombardo
Avv. Federica Sciacca
Avv. Priscilla Ragusa
Avv. Tamara Bonfanti
Avv. Simona Di Marco
Avv. Rosaria Ipsale
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandro Cammalleri
Avv. Anna Maria Suterà
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Rosario Sciortino
Dott.ssa Paola Call

Diritto penale

Avv. Enza Germanò
Avv. Ornella Garufi
Avv. Noemi Magri

Settore ricerca e formazione

Avv. Claudia Moretti

Spett.le

Consorzio Autostrade Siciliane

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

E P.C Spett.le

Sircus

Avv. Diana Mangione

dmanigione@sircus.it

Oggetto: SENTENZA CON DISTRAZIONE SPESE LEGALI

Sin. COASS 20 0054 del 01/11/2019

Cons. Autostrade Siciliane / Giubrone Rosaria

Giudice di Pace di Messina – RG 3666/2021

Sentenza 250/2024

Ns. rif.: 45175 - 313

In allegato copia della sentenza n. 250/2024, a mezzo della quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto la richiesta attorea, disponendo la condanna dello Spett.le Consorzio al pagamento in favore dell'attrice, Giubrone Rosaria, di € **2.720,00** a titolo di **risarcimento danni** al mezzo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, **oltre € 150,00** per spese di **soccorso stradale**.

Le **spese del giudizio** sono state liquidate in complessivi € **1.415,00**, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, **con distrazione in favore del procuratore anticipatorio**.

Rammento che l'attrice, Giubrone Rosaria, conveniva in giudizio lo Spett.le Consorzio onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a causa del sinistro cagionato dall'impatto con un dosso presente sul manto stradale, sulla percorsa autostrada A/20, direzione di marcia ME-PA.

www.spagnoloassociati.it

Sede di Catania

Associati

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
info@studiolegalespagnolo.it

Diritto civile

Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Antonio Baialardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Francesca Musumarra
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Maria Marchese
Avv. Irene Santoro
Avv. Laura Sorbello
Avv. Angela Lombardo
Avv. Federica Sciacca
Avv. Priscilla Ragusa
Avv. Tamara Bonfanti
Avv. Simona Di Marco
Avv. Rosaria Ipsale
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandro Cammalleri
Avv. Anna Maria Sutera
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Rosario Sciortino
Dott.ssa Paola Cali

Diritto penale

Avv. Enza Germanò
Avv. Ornella Garufi
Avv. Noemi Magri

Settore ricerca e formazione

Avv. Claudia Moretti

In punto di *an* la domanda è stata ritenuta provata alla luce della deposizione resa dal teste Giuseppe Virnuccio che ha trovato riscontro nel verbale redatto dalla Polizia Stradale di Messina.

In merito al *quantum*, il Giudice ha liquidato il danno sulla scorta del preventivo e della consulenza di parte, con esclusione delle spese di perizia, in quanto non dovute, per come eccepito dallo scrivente.

Le nostre difese si fondavano, come di consueto, sulla configurazione del caso fortuito essendo il presunto evento derivato da un'alterazione dello stato della *res* creatasi estemporaneamente ed in assenza di precedenti analoghe segnalazioni.

Ho già provveduto a richiedere al legale avversario i conteggi, le coordinate IBAN rispettivamente della signora Giubrone e del difensore, nonché i documenti di identità, che sarà mia cura inviarVi non appena in mio possesso.

Nell'attesa di altro relazionare, porgo cordiali saluti.

Catania, 12 marzo 2024

Avv. Santo Spagnolo

Si allegano:
- sentenza 250/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N. 3666/2021, avente ad oggetto: "Risarcimento danni", vertente

TRA

GIUBRONE ROSARIA C.F.: GBRRSR58M50F158O, elettivamente domiciliata in Messina, Via Giuseppe Garibaldi, 308/C presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiofalo (C.F.: CHFNNN62E08F158P) che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Francesco Restuccia, con sede legale in Messina, C.da Scoppo (C.F. e P.I.: 01962420830), rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F.: SPGSNT54B10C356R) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pierfranco de Luca Munaò, sito in Messina, via Università n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che devono intendersi qui, per brevità, integralmente trascritti.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Giubrone Rosaria, promuovendo la presente controversia, esponeva che: in data 01/11/2019, alle ore

17,10 circa, il Sig. Manganaro Nicola si trovava alla guida dell' autovettura Fiat Punto tg. DC750VJ, di proprietà dell'istante, con a bordo il Sig. Paolo Discolpa, e percorreva a velocità moderata la tangenziale A/20, con direzione di marcia ME-PA, allorquando, giunto alla progressiva chilometrica 7+450, in prossimità della galleria "Spadalara", con la ruota anteriore sinistra aveva urtato un dosso presente sul manto stradale e aveva perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro il guardrail posto a sinistra della carreggiata; dopo l'urto aveva colliso contro l'autovettura Audi Q3 tg. FV938ZV che stava transitando nella corsia di destra; in conseguenza dell'urto la predetta autovettura non era in grado di marciare e pertanto era stato richiesto l'intervento del carro attrezzi della Motor Service srl. Erano poi sopraggiunti sul luogo dell'occorso gli Agenti della Polizia Stradale di Messina che avevano redatto il relativo rapporto. Considerato l'ammontare dei danni, la riparazione del mezzo era risultata antieconomica. Chiedeva pertanto che le venisse corrisposto l'importo di € 2.500,00, pari al valore commerciale del mezzo, oltre € 520,00 per spese rottamazione e passaggio di proprietà di altro veicolo, nonché € 150,00 per spese di soccorso ed € 250,00 per la redazione della perizia estimativa. Sulla base di tale narrativa, chiedeva la condanna del convenuto Consorzio, responsabile dei danni subiti.

Instauratosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, la quale contestava la domanda attorea sia in ordine all'*an* che al *quantum* e più precisamente :- *Sull'an debebatur* - Sull'inesistenza di responsabilità da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane - Carenza di nesso eziologico. – Sul concorso di colpa di parte attrice. - Sul *quantum debeatur*. – Sulla domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. – Sulla richiesta di liquidazione degli interessi ex art. 1284 c.c.. - Sulle richieste istruttorie di parte attrice. Concludeva come in atti.

Ammessi i mezzi istruttori (prova per testi offerti dalla parte istante), la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22/02/2024.

A parere del giudicante, il punto di partenza per un'attendibile ricostruzione dei fatti, è costituito dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste escusso, nonché da quanto contenuto nel Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, prodotto in atti, redatto dalla Polstrada di Messina.

Ed invero, riferiva, tra l'altro, il teste Giuseppe Virnuccio, indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che:....mi trovavo alla guida della mia Panda e seguivo la Fiat Punto che stava superando nella corsia di sorpasso, quando ha preso un dosso sulla parte sinistra della carreggiata.....e dopo urtava il guardrail di sinistra e tamponava una Audi Q3 che circolava nella corsia di marcia normale.....il sinistro si è verificato prima della galleria ed il tamponamento è avvenuto dentro la galleria.....” (cfr. *amplius* verbale udienza del 20/04/2023). Risulta altresì dal Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Messina, la dinamica del sinistro ed in particolare la presenza di un dosso sul margine sinistro della carreggiata e precisamente al Km 7+450. Inoltre risulta dalla planimetria allegata al Prontuario, la presenza del dosso da radice al Km 7+450, il danneggiamento del guardrail al Km 7+480 e la posizione dei mezzi in stato di quiete.

Orbene, si concretizza nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità da cose in custodia, oltre che quella contrattuale.

La giurisprudenza (cfr. Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ha ravvisato la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. per cui poteva ritenersi che le autostrade fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione giungendo ad affermare con una certa univocità che,

quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., configurando una posizione di custodia sulla cosa.

E l'odierno giudicante non può che condividere questo orientamento, siccome non solo obiettivamente più rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade – beni non assimilabili ad ordinarie vie infraurbane, destinate ad una circolazione molto più lenta – ma anche perché esso è meglio confacente ai maggiori oneri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce uno specifico corrispettivo al fine di garantire agli utenti la massima percorribilità ed efficienza.

Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi, di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr, tra le tante Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente convenuto è dettata dall'art. 2051 c.c. per cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".

Tale responsabilità non richiede la intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla *res in sé*, ma da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c. giacché, tra l'altro, quest'ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una determinata categoria di soggetti – i custodi -, ad attivarsi perché dalla cosa custodita non derivino danni a terzi.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. il dovere di agire è destinato ad esplicarsi non solo riguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di

altri fattori casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in condizioni tali da non nuocere a terzi.

Peraltro secondo un accreditato orientamento giurisprudenziale (V. Cass. 8.4.1997 n. 3041), la responsabilità per danni da cose in custodia presumibile "*juris tantum*" in capo al custode, prescinde dal carattere insidioso della cosa custodita, ossia dalla imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa e perciò il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come è necessario se agisce ex art. 2043 c.c.-

In ogni caso mentre parte attrice ha provato il nesso eziologico tra l'evento ed il danno, la parte convenuta non è riuscita a fornire prova liberatoria in merito, non avendo dimostrato in modo chiaro e certo, che il danno è derivato da caso fortuito.

D'altronde, anche volendo applicare al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., questo giudicante ritiene, alla stregua delle risultanze istruttorie, che nel caso in esame le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'occorso, abbiano rappresentato una vera insidia in quanto non prevedibile e quindi non facilmente evitabile, con pericolo per gli utenti.

Non può infine, ritenersi sussistere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., atteso che nessun sufficiente riscontro probatorio è stato portato all'attenzione del giudicante.

In ordine poi al *quantum debeatur* richiesto dall'attrice per il ristoro dei danni al proprio autoveicolo Fiat Punto tg. DC750VJ, dopo avere esaminato la documentazione offerta e tenuto conto altresì della consolidata giurisprudenza in materia di preventivi di spese e consulenze di parte e da ultimo, considerando il valore commerciale medio del mezzo all'epoca del sinistro (di prima immatricolazione in data 25/09/2006), questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento della Suprema Corte (Ord. Cass. Civ. n. 9367/2014) laddove ha affermato che "*la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per*

effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'articolo 2058 c.c. comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”.

Devesi inoltre tenere conto di un orientamento ormai largamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 21012/10 e 2402/08), secondo cui “il risarcimento per equivalente” corrispondente al valore di mercato (*ante sinistro*) del bene danneggiato (Cass. 4990/2008), esclude pertanto “la legittimità della reintegrazione in forma specifica”, qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alle somme alle quali avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione (Cass. Civ. 8052/2003) al fine di assicurare un bilanciamento tra il danno ed il risarcimento ed evitando che la riparazione comporti un vantaggio economico al danneggiato.

Per le considerazioni sopra svolte, ritiene il giudicante di determinare i danni subiti dalla predetta autovettura, in valuta attuale, nella misura complessiva di € 2.720,00, ivi compreso il pagamento per il passaggio di proprietà e rottamazione del mezzo, cui vanno aggiunti € 150,00 per il recupero autoveicolo (cfr. fattura n. 544 del 21/05/2020). Quindi, il Consorzio convenuto deve essere condannato al risarcimento della superiore somma, oltre gli interessi legali decorrenti da oggi al soddisfo.

Va da ultimo rigettata la richiesta dell'importo di € 250,00 per la redazione della perizia estimativa, giacchè non risulta in atti documentato l'esborso e comunque

secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario: "*la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, è priva di autonomo valore probatorio*".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del *decisum*.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalla Sig.ra Giubrone Rosaria con l'atto di citazione notificato il 10/03/2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

1. Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 2.720,00, oltre agli interessi legali decorrenti da oggi al soddisfo, cui vanno aggiunti € 150,00, per le argomentazioni di cui in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.415,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.265,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge che distrae all'Avv. Antonino Chiofalo antistatario.

Così deciso in Messina, 05/03/2024

Il Giudice di Pace
(Dott. Antonio Lamonica)

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. e Fax 090340383 – Cell. 3478137127-

Messina 17 gennaio 2024

Egregio Signor
avv. Santo SPAGNOLO

Inviata via pec a santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

GIUBRONE Rosaria c/ CAS

Causa promossa avanti al Giudice di Pace di Messina (R.G. 3666/2021) definita con sentenza n° 250/2024

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, fatti salvi i rispettivi diritti di gravame delle parti, specifico di seguito quanto dovuto dal CAS Suo assistito, alla mia cliente, signora Giubrone Rosaria, nonché al sottoscritto procuratore, in virtù ed esecuzione della sentenza de qua.

Somme dovute al signor Giubrone Rosaria (GBRRSR58M50F158O)

Sorte capitale liquidata in sentenza	€ 2.870,00
Interessi dal 05.03.2024 al 26.03.2024	€. 4,00

TOTALE	€ 2.874,00

IBAN GIUBRONE Postepay Evolution: IT80L0760116500001053380604

Somme dovute al sottoscritto quale procuratore distrattario con applicazione della ritenuta d'acconto

COME DA PROFORMA FATTURA ALLEGATO CON IN CALCE IBAN DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE

Noterà che non viene richiesta alcuna spesa successiva al deposito della sentenza, la cui registrazione dovrà essere ovviamente effettuata a cura e spese del Consorzio Suo assistito.

Nell'attesa di ricevere i pagamenti che il C.A.S. ha affermato di volere effettuare in spontaneo adempimento della sentenza de qua, la stessa sentenza verrà notificata in copia conforme al Consorzio Suo cliente.

Decorsi i 120 giorni da detta notifica senza avere ricevuto i pagamenti, verrà intrapresa la procedura esecutiva senza ulteriore avviso.

Cordiali saluti

Avv. Antonino Chiofalo



Firmato digitalmente da:
CHIOFALO ANTONINO
Avvocato
Firmato il 26/03/2024 23:33
Seriale Certificato:
122261802989793361004202918668669626275
Valido dal 21/02/2022 al 20/02/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Proforma 7/24 del 26/03/2024

DA

avvocato antonino chiofalo
Via Giuseppe Garibaldi, 308/C , 98121 messina (ME)
Partita IVA IT01842060830
C.F. CHFNNN62E08F158P Tel: 3478137127

DESTINATARIO

ROSARIA GIUBRONE
Galati Santa Lucia, Contrada Barrrace
98134 Messina (ME)
C.F. GBRRSR58M50F158O

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO	IMPONIBILE	QUANTITÀ	IVA %	TOTALE
Sua rappresentanza e difesa nel giudizio da Lei promosso contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane avanti al Giudice di Pace di Messina, iscritto al n. 3666/2021 RG e definito con sentenza n. 250/2024	€ 1.265,00	1	22 %	€ 1.543,30
Spese forfetarie 15%	€ 189,75	1	22 %	€ 231,50
spese non imponibili liquidate in sentenza	€ 125,00	1	0 %	€ 125,00

Note La presente fattura viene pagata al procuratore distrattario dal soccombente Consorzio per le Autostrade Siciliane, tenuto a versare la ritenuta d'acconto nei modi e termini di legge
Documento non fiscale. La fattura sarà emessa dopo la ricezione del pagamento.

RIEPILOGO

Totale	1.454,75 €
Cassa previdenziale TC01 4,00%	58,19 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Imponibile	1.512,94 €
IVA 22,00% (su € 1512.94)	332,85 €
Totale IVA	332,85 €
Anticipazioni o Spese esenti IVA art. 15	125,00 €
Totale proforma	1.970,79 €
Ritenuta persone fisiche RT01 (A) 20,00%	- 290,95 €
Importo dovuto	1.679,84 €

Esigibilità iva: Immediata

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico

IBAN

IT94S0103016500000063430304

DATA SCADENZA

26/03/2024

IMPORTO

1.679,84 €

avvocato antonino chiofalo

Tel: 3478137127

Regime Fiscale: Ordinario

Fattura proforma generata con www.fatturaelettronica-app.it